



### Le principali novità della modulistica applicata agli studi di settore 2010: la C.M. 30/E del 28 giugno

#### Premessa

In data 28 giugno 2011 è stata resa disponibile la [C.M. n.30/E](#) dell'Agenzia delle Entrate. Il documento in questione contiene alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore ed in particolare per l'utilizzo degli stessi nel periodo d'imposta 2010. Nello specifico si osserva che il primo elemento di novità è rappresentato dalla pubblicazione dei [decreti](#) del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 marzo scorso con cui sono stati approvati 68 studi di settore che costituiscono la revisione di altrettanti modelli già in vigore per gli anni precedenti<sup>1</sup>.



Fra le novità riguardanti il periodo d'imposta 2010 si ritiene importante menzionare quelle relative alla modulistica. In particolare, ci si soffermerà sulle seguenti particolarità:

- gestione relativa alla perdita e distruzione dei beni;
- informazioni riguardanti i beni strumentali di valore inferiore ad €516,46;
- rilevazione dei canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni mobili ed immobili (professionisti);
- informazioni relative ai dati per l'evoluzione degli studi di settore (quadro Z);
- casistiche particolari quadro X.

#### Gestione relativa alla perdita e distruzione dei beni

Al fine di poter monitorare il fenomeno della perdita e distruzione di beni è stata inserita un'ulteriore sezione nel modello degli studi di settore riguardanti le imprese.

Va preliminarmente evidenziato che, per il periodo d'imposta 2010, la compilazione della Sezione in questione non comporta alcuna variazione nell'esito finale dello studio (in termini di maggior/minor congruità).

La sezione, per il momento, risponde alla finalità di raccolta dati per costituire la base di possibili evoluzioni future dei modelli e del relativo *software* applicativo.

Ulteriori elementi contabili		Materie prime, sussidiare, semilavorati, merci e prodotti finiti	
➔	F36	Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00
➔	F37	Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti	,00
		Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	
➔	F38	Beni distrutti o sottratti	,00
		Beni strumentali mobili	
	F39	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	,00

Come si vede dallo stralcio del modello sopra riprodotto dovrà essere indicato nel rigo F36, il valore dei beni relativi a materie prime, sussidiare, semilavorati, merci e prodotti finiti, nonché ai prodotti in corso di lavorazione che, nel corso del periodo d'imposta, sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale, oppure perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali (come, ad esempio, in caso di furto).

<sup>1</sup> Pertanto per il periodo d'imposta 2010 non si registra l'elaborazione di nessun nuovo studio di settore.

Si precisa che, in tale rigo, deve essere indicato il valore dei predetti beni al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo, così come già riportato nel rigo F12 del modello, se trattasi di beni indicati tra le esistenze iniziali. Il costo di acquisto precedentemente indicato nel rigo F14 se, invece, trattasi di beni acquistati nel corso dell'esercizio. Nell'ambito dei prodotti distrutti sono compresi anche quelli avviati allo smaltimento tramite le imprese a tal fine specializzate.

Non vanno invece ricomprese nel presente rigo le distruzioni di beni non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore o dall'eccezionalità dell'operazione, normalmente connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali ecc..., o le operazioni di distruzioni collegate ad operazioni di trasformazioni di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa. Pertanto, ad esempio, non trovano ospitalità in tale rigo i prodotti deperiti del fruttivendolo, i fiori freschi rimasti invenduti nel caso della fioreria, ecc ...

Inoltre nella compilazione del rigo F36, non si deve tener conto dei beni soggetti ad aggio o ricavo fisso la cui casistica è invece gestita al successivo rigo F37. Nel rigo F38 vanno invece indicate le eventuali esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art.93, co.5, del Tuir che, nel corso del periodo d'imposta, sono state distrutte dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perdute a causa di eventi fortuiti o accidentali.


#### ⇒ L'effetto di Gerico

L'analisi condotta permette, dunque, la raccolta dei dati necessari ad analizzare l'anomalia connessa con la distruzione o perdita di beni dovuti ad eventi accidentali (es. furto dal magazzino, rotture connesse al trasporto dei beni ecc...).

Sul punto va riferito che il "comportamento" di Gerico sulla questione appare alquanto anomalo per i motivi che seguono.

Coerentemente a quanto impartito dalle istruzioni alla compilazione del modello, gli acquisti di merci vanno segnalati nel rigo F14 (acquisto di materie) e contribuiscono alla determinazione della funzione ricavo attraverso il peso che la nota metodologica allegata allo studio di settore attribuisce, per il *cluster* specifico di riferimento, alla variabile costo del venduto. L'eventuale rimborso assicurativo, o rimborso danni ricevuto, va invece riportato al rigo F2 compilando il campo interno nel quale vanno segnalati i rimborsi assicurativi.

In tale fattispecie, l'effetto ai fini dello studio di settore è distorto in quanto:



Pertanto in tale casistica la procedura, non solo non è in grado di sterilizzare i costi relativi alla merce oggetto di rimborso danni, ma non fa nemmeno confluire il rimborso danni fra i ricavi che fanno parametro ai fini del conteggio del ricavo puntuale.

Allo stato attuale la possibile risoluzione nel campo annotazioni potrebbe essere segnalata con la seguente dicitura.

Studio di settore non congruo a causa di allagamento del magazzino con relativa distruzione di parte dei beni in giacenza. Sterilizzando dallo studio di settore il costo della merce andata deperita il contribuente risulta congruo.

Sull'argomento appare opportuno richiamare un importante riferimento giurisprudenziale costituito dalla sentenza della CTP di Torino n.35/9/08, in merito alla specifica casistica di un furto di magazzino.

## Gestione beni strumentali di valore inferiore ad €516,46

L'articolo 102 del Tuir prevede la possibilità per il contribuente, che acquista beni strumentali di valore unitario inferiore a €516,46, di dedurre l'intera spesa nell'esercizio di sostenimento. Tale situazione potrebbe in alcuni casi determinare un mal funzionamento dell'indicatore di normalità:

Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi.

L'indicatore in commento ha come scopo quello di far emergere situazioni di non normalità riguardanti la gestione dei beni strumentali e la conseguente deduzione delle quote di ammortamento dei beni stessi.

In particolare, l'indice si occupa di monitorare:

- eventuali deduzioni anomale di ammortamenti (rigo F20 del modello);
- casi di sottovalutazione della variabile "Beni strumentali" (rigo F29 del modello) nell'apporto alla funzione di regressione.

In molti casi si osserva infatti che, in ipotesi di elevati acquisti di beni strumentali inferiori a €516,46 nel corso dell'esercizio, specie se la variabile F29 "valore dei beni strumentali" non è rilevante in termini quantitativi, si può verificare una non normalità dell'indice in questione. A tal fine, per analizzare il fenomeno ed eventualmente intervenire nelle future evoluzioni degli studi di settore sterilizzando gli effetti distorsivi sopra descritti è stato inserito il seguente rigo:

	<b>Beni strumentali mobili</b>	
➔	F39 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	.00

In attesa di future possibili evoluzioni del *software* appare opportuno, oggi, gestire l'anomalia attraverso l'apposito quadro destinato alle Annotazioni.

Studio di settore non congruo per effetto della non normalità dell'indice riguardante l'incidenza degli ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali. Il contribuente sarebbe congruo se il sistema sterilizzasse il costo relativo ai beni strumentali inferiori a € 516 acquistati e spesi interamente nell'esercizio di sostenimento.

Sul punto, va inoltre rilevato che la sezione destinata alla gestione dell'anomalia qui analizzata è operativa anche per il comparto dei professionisti e trova applicazione, in particolar modo, per quei soggetti che determinano la funzione compenso sulla base dei costi (spese) contabilizzati. Il rigo da compilare è il G22 del modello.


## Rilevazione dei canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni mobili ed immobili (professionisti)

Ulteriori elementi contabili	<b>Altre componenti negative</b>	
➔	G20 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili	.00
➔	G21 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.	.00
	<b>Beni strumentali mobili</b>	
	G22 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	.00


Come indicato per le casistiche relative alle attività d'impresa, questi elementi non generano alcuna influenza sul calcolo di Gerico 2011 periodo d'imposta 2010, ma servono per raccogliere, a livello statistico, i dati per future elaborazioni dei singoli studi. Inoltre, la sezione potrebbe essere sfruttata quale appoggio operativo per un eventuale contraddittorio con l'ufficio sull'argomento in questione.

- 🍷 In particolare, va infatti evidenziato che, per quanto riguarda il rigo che segnala i canoni di locazione, la rilevazione di tale dato dovrebbe servire per risolvere eventuali anomalie legate alla presenza nel rigo G12 dei dati contabili del modello denominato "Altre componenti negative" dei canoni *leasing* e di affitto dei beni immobili.

Le istruzioni riportano che:



I costi riguardanti *leasing* e affitto beni immobili concernono, infatti, elementi contabili che tipicamente non dovrebbero influenzare il calcolo dello studio di settore, ma che finiscono spesso, specie se si manifestano di valore elevato, per causare un malfunzionamento dell'indicatore di normalità economica: "*incidenza delle altre componenti negative rispetto ai compensi*".



In attesa di future elaborazioni del *software* finalizzate a risolvere l'anomalia in questione, qualora, oggi, in sede di valutazione del risultato di Gerico si manifestasse una non normalità con riferimento all'indicatore in questione, non ci resta che segnalare il tutto nell'apposito quadro posto in calce al modello e destinato alle Annotazioni.

La dicitura potrebbe essere la seguente:

Contribuente congruo a causa di non normalità riferita all'indicatore "*incidenza delle altre componenti negative rispetto ai compensi*", in quanto appare nel rigo G12 anche l'importo destinato all'affitto dell'immobile ad uso ufficio. Depurando la voce in questione dal totale di cui al rigo G12, il contribuente rientra nei parametri richiesti dall'indicatore e conseguentemente risulta congruo.

## Informazioni relative ai dati per l'evoluzione degli studi di settore (quadro Z)

### ⇒ Sezione Z

Nella sezione Z del modello vengono richieste alcune specifiche informazioni utili per le successive revisioni dei modelli.

In particolare, i quadri Z elaborati per il periodo d'imposta 2010 sono complessivamente 56 così ripartiti:

- ⇒ 19 relativi al comparto commercio;
- ⇒ 15 relativi al comparto Servizi;
- ⇒ 12 relativi al comparto Manifatture;
- ⇒ 10 relativi al comparto professionisti.

Fra le particolarità di maggior rilievo riguardanti la sezione in esame si segnalano le novità riguardanti il comparto dei professionisti.

Nello specifico, vanno menzionati gli studi che determinano la funzione compenso con la modalità tipica a "prestazioni" dove il quadro Z si presenta quest'anno particolarmente complesso e con un numero rilevante di dati richiesti.

In particolare, in questa sezione viene richiesto un maggiore dettaglio riguardo agli incarichi indicati nel quadro D.

Si tratta, come si vede nello stralcio del modello riportato, di un'ulteriore suddivisione degli incarichi in base al valore della pratica, dove viene richiesta l'indicazione specifica di quelli per i quali sono stati percepiti solo gli acconti e/o i saldi.



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO Z Dati complementari	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO					
	Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia:	Totale incarichi		Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)		
			Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
Z01	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa fino a euro 51.700,00)		%		%	
Z02	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,00)		%		%	
Z03	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 516.500,00)		%		%	
Z04	- Amministrativa		%		%	
Z05	- Penale		%		%	
	Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali superiori in materia:					
Z06	- Civile, (compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa		%		%	
Z07	- Penale		%		%	
Z08	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00)		%		%	
Z09	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00)		%		%	
Z10	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 51.700,00)		%		%	
Z11	Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi		%		%	
Z12	Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria		%		%	
Z13	Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico		%		%	
Z14	Conciliazione		%		%	
Z15	Altre attività		%		%	
TOT = 100%						
	RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE					Percentuale sui compensi
	Da compilare solo da parte di associazioni interdisciplinari tra professionisti (vedere istruzioni per apposita decodifica)					
Z16	Codice				%	
Z17	Codice				%	
Z18	Codice				%	
Z19	Codice				%	
Z20	Codice				%	
Z21	Codice				%	
Z22	Codice				%	
TOT = 100%						
	Elementi specifici					
Z23	Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua					00

Dall'esame del quadro in questione si vede come venga richiesta l'indicazione in percentuale sul totale degli incarichi di quelli per cui si è avuto un incasso solo parziale nell'anno. Nel merito non si può non evidenziare che la compilazione di tale quadro si presenta alquanto complessa e farragginosa.

Fra le novità del quadro Z vi è anche una specifica sezione destinata alle associazioni interdisciplinari fra professionisti. Si tratta di quegli studi associati che annoverano fra i loro componenti soggetti appartenenti a diversi ordini professionali. È il caso, ad esempio, di uno studio associato fra un geometra ed un architetto.

Sul punto si specifica che, specie per gli studi la cui funzione compenso è basata sul numero degli incarichi, si verificano delle difficoltà operative nella valutazione dell'esito di Ge.ri.co.. Questo perché, in tale fattispecie, va compilato solo lo studio dell'attività prevalente, il cui modello funziona ovviamente solo per quel tipo di attività, non considerando quella secondaria in termini di compensi.



### Casistiche particolari Quadro X

La C.M. n.30/E del 28 giugno 2011 ha avuto modo di chiarire alcune particolarità riguardanti l'applicazione dei correttivi; in particolar modo le precisazioni concernono i correttivi congiunturali individuali ed i raffronti con i periodi d'imposta precedenti.

I casi affrontati nella circolare sono i seguenti:

<b>CASO 1</b>	Inizio dell'attività nel corso dell'anno di riferimento (2008 o 2009) come mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta da altri soggetti. In questo caso non scatta alcuna causa di esclusione in quanto il soggetto applica ordinariamente lo studio di settore anche se con una valutazione di congruità sulla frazione d'anno. Secondo la circolare in questo caso, il contribuente deve ragguagliare ad anno i ricavi ed i costi del periodo di riferimento al fine di parificare i dati rispetto al 2010.
<b>CASO 2</b>	Contribuente che non ha presentato il modello degli studi di settore per il periodo d'imposta di riferimento per l'applicazione del correttivo, in quanto interessato da una causa di esclusione (ad esempio perché l'inizio attività è avvenuto nel corso del 2008 o del 2009, ma senza prosecuzione di un'attività preesistente). In tale fattispecie le Entrate chiariscono che sarà necessario indicare negli appositi righi, presenti nel quadro X dei modelli studi di settore, i ricavi/costi dichiarati relativi al periodo d'imposta interessato, eventualmente ragguagliati ad anno.
<b>CASO 3</b>	Contribuente che non ha dichiarato redditi di impresa o di lavoro autonomo nel periodo d'imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo, (caso in cui nel corso del 2010 egli abbia iniziato un'attività costituente mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti), secondo la circolare, in tali fattispecie non si potrà fruire dei correttivi legati alla continuazione dell'attività, ma solo dei correttivi congiunturali di settore.

In conclusione si rileva che, nemmeno in ipotesi di modifica dell'attività principale e più in generale in caso di modifica dell'attività da un periodo d'imposta all'altro (es: contribuente che nel 2010 è agente di commercio e nel 2009 era autotrasportatore), si potrà usufruire dei correttivi congiunturali individuali in quando non c'è omogeneità fra i dati da porre a base per il confronto.

**MASTER BREVE 13<sup>A</sup>**

**Stiamo lavorando  
alla 13<sup>°</sup>  
Edizione**

A breve disponibili ulteriori informazioni su [www.euroconference.it](http://www.euroconference.it)